

**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 13065
DELIBERAZIONE N. 33 in data: <b>22.10.2010</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA SOVRACOMUNALE SITO IN  
LOC. IESCHI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E  
REGOLAMENTO**

L'anno **duemiladieci** addi **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **18,10** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P	
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P	
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	P	
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	P	
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	16 - PINTO GIUSEPPE	P	
8 - BRONZO FILIPPO	P	17 - LA PORTA GIOVANNI	P	
9 - GENTILE ANTONIO	A			

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **d.ssa Maria Antonietta Salatto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag.Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 314 del 11.10.2010

Oggetto: GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA SOVRACOMUNALE SITO IN LOC. IESCHI  
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO

### P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**F.to**

\_\_\_\_ Pasquale Cammarota \_\_\_\_

**IL RAGIONIERE**

**F.to**

\_\_\_\_ Lucio Esposito \_\_\_\_

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

IL SINDACO

Premesso

- Che con delibera di C.C. n. 62 del 15.02.2007 è stato approvato il progetto preliminare "POR Campania 2000/2006 bando misura 1.7 – Lavori per la realizzazione di un'isola ecologica – Piazzole comunali per lo stoccaggio delle componenti raccolte separatamente;

- Che che il Commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale per l'emergenza rifiuti in Campania, nominato con O.P.C.M. n. 3653 del 30.01.2008, con ordinanza n. 84 dell'11 aprile 2008 ha approvato un progetto esecutivo di un'isola ecologica presentato dal Comune di Casal Velino, inserito negli interventi programmati con D.G.R. 2006/2007;

-Che è stato istituito il centro di raccolta intercomunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e centro RAEE, presso l'isola ecologica realizzata in loc. Ieschi;

- Che conformemente a quanto previsto dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i. si intende favorire l'utilizzo dell'isola ecologica, oltre che per l'avvio dei conferimenti RAEE, come valido supporto all'integrazione dell'attuale servizio di raccolta porta a porta, quale centro di raccolta anche in unione con altri comuni vicini, con l'obiettivo principale di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata, favorire il ritiro dei RAEE, ridurre i costi di smaltimento e gestione, e contribuire ai costi di gestione del Centro secondo un piano di riparto, che altrimenti graverebbero solo sul Comune di Casal Velino ;

Ciò premesso

-Dato atto che i Comuni di Stella Cilento, Omignano Castelnuovo Novi Velia sono sprovvisti di un centro di raccolta comunale ;

-Considerato che detti Comuni hanno manifestato l'interesse ad utilizzare la piattaforma come segue:

-Omignano Castelnuovo Novi Velia per il conferimento RAEE

- Stella Cilento Casal Velino per il conferimento RAEE e per il raggruppamento dei rifiuti omogenei di cui all'allegato 1 D.M. 8.4.2008es.m.i. ;

RITENUTO pertanto di approvare l' allegato schema di convenzione con i Comuni Succitati e regolamento di gestione;

Acquisito il parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

### **PROPONE (a deliberato)**

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Convenzione e Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta Comunale tra il comune di Casal Velino ed i Comuni di Stella Cilento- Omignano - Castelnuovo Cilento- Novi Velia, per l'utilizzo del centro di raccolta sovracomunale;

2. Di dare mandato agli organi ed uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, all'adozione di ogni atto inerente e conseguente all'approvazione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione medesima;

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASAL VELINO E I COMUNI  
DI..... PER L'UTILIZZO  
DI UN CENTRO DI RACCOLTA SOVRACOMUNALE**

IL GIORNO \_\_\_\_\_

TRA

IL COMUNE DI \_\_\_\_\_,

RAPPRESENTATO DAL SIG. \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ DI IL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA (Comune di Casal Velino)

DATI ANAGRAFICI \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

E

**COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE**

Per i servizi di raccolta comunale RAEE ;

COMUNE	PERSONA E TITOLO	FIRMA

**COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE**

Per i servizi di raccolta comunale RAEE e del raggruppamento di rifiuti omogenei di cui all' allegato 1 al D.M. 8.4.2008;

COMUNE	PERSONA E TITOLO	FIRMA

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 introduce un nuovo e complesso sistema per la gestione a fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Il provvedimento impone:

- Alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di:
  1. implementare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai cittadini di rendere gratuitamente questi rifiuti ai centri comunali di raccolta;
  2. il compito di provvedere alla raccolta dei RAEE domestici e alla gestione dei centri di raccolta comunali e sovracomunali
- Ai sistemi collettivi di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) l'onere di svolgere le attività, a propria cura e spese, di ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta comunali e sovracomunali, di trasporto ai centri di trattamento finali e di recupero e smaltimento

L'art. 6 comma 1 lettera a) del d.lgs 151/05 accenna alla possibilità che i Centri di Raccolta comunali per i RAEE possano servire un bacino di utenza sovracomunale previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune sede del Centro di Raccolta.

Visto altresì il D.M. 8.4.2008 e s.m.i. con l'all.1 allo stesso che individua il raggruppamento di rifiuti omogenei da conferire nei centri di raccolta;

Nel territorio dei comuni di ....., della Provincia di Salerno che sottoscrivono la convenzione) non si rileva la presenza di un'area (Isola ecologica) attrezzata ed autorizzata allo stoccaggio provvisorio delle frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, che possa integrare, completare i servizi di raccolta e trasporto dei RSU e che pertanto possa essere indicata come centro di raccolta comunale RAEE e del raggruppamento di rifiuti omogenei di cui all'allegato 1 al D.M. 8.4.2008;

Per rispondere alle richieste della nuova normativa dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti omogenei indicati, il Comune di Casal Velino, ha individuato un Centro di Raccolta che può diventare sovracomunale e pertanto servire al ricevimento dei rifiuti sopra indicati prodotti anche al di fuori dal territorio comunale.

L'utilizzo del centro di raccolta sovra comunale deve avvenire nell'ambito del rispetto delle norme contenute nella presente convenzione che i Comuni siglano con il Comune sede del centro di raccolta e con il rispettivo gestore.

Nella presente convenzione vengono concordate, oltre alle modalità di conferimento, anche i criteri di ripartizione dei costi di gestione del centro di raccolta.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

**Art. 1**  
**Convenzione**

I Sindaci dei Comuni di seguito indicati, si associano per usufruire in modo coordinato e congiunto del centro raccolta del comune di Casal Velino per favorire nel contempo la qualità dei servizi e la sostenibilità delle strutture presenti nel territorio.

**Art. 2**  
**Finalità della convenzione**

La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni firmatari per raggiungere i seguenti obiettivi:

1. usufruire dei servizi di raccolta, trasporto e recupero smaltimento RAEE offerti a titolo gratuito dai sistemi collettivi dei produttori AEE, e dei servizi inerenti il conferimento del raggruppamento di rifiuti autorizzati.
2. contenere la spesa pubblica mediante l'adesione a forme di associazionismo sovracomunale per un razionale, efficiente ed efficace esercizio congiunto del centro di raccolta attivo nel territorio.

**Art. 3**  
**Organizzazione del servizio**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal precedente Art. 2, viene individuato il centro di raccolta localizzato presso il Comune di Casal Velino come area attrezzata, autorizzata e riservata al ricevimento dei rifiuti di cui in premessa indicate e quelli da apparecchiature elettriche e elettroniche dove possono conferite esclusivamente:

1. le utenze domestiche iscritte nel ruolo della tariffa del Comune sede del Centro di raccolta e dei Comuni sottoscrittori della seguente convenzione;
2. Le società e/o ditte e/o personale proprio che svolgono attività di raccolta in nome e per conto solo dei Comuni firmatari della presente convenzione. Le suindicate società/ditte dovranno conferire presso il centro di raccolta RAEE del Comune di Casal Velino i rifiuti oggetto della presente convenzione, accompagnati da una distinta relativa alla loro quantità ed alla loro provenienza.

**Art. 4**  
**Compiti dei singoli Comuni**

Le indispensabili attività che ognuno dei referenti comunali deve porre in essere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente Art. 2 della presente convenzione sono le seguenti:

1. promuovere iniziative atte ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla corretta separazione dei rifiuti domestici e dei servizi di raccolta attivati;
2. riconoscere al comune, sede del centro di raccolta, un corrispettivo economico, di seguito specificato, come quota di compartecipazione delle spese di gestione del centro di raccolta .

**Art. 5**  
**Ripartizione delle spese del centro di raccolta**

Il gestore del centro di raccolta dovrà adempiere, con proprio personale professionalmente preparato, alle fasi di:

1. ricevimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli in                      premessa , di cui al D.M. 8.4.2008;
2. smistamento dei RAEE e degli altri rifiuti nelle filiere indicate dalla normativa ;
3. compilazione e tenuta della documentazione ambientale ( Bilancio di massa);
4. corrispondenza con il centro di coordinamento RAEE e destinatari finali;
5. calcolo della quota RAEE e degli altri rifiuti prodotti da ogni singolo comune rientrante nella convenzione.

I costi del personale e delle attrezzature necessarie per garantire tutte le fasi del servizio di gestione del centro di raccolta, vengono suddivisi tra i comuni firmatari sulla base dei costi stimati ed allegati alla presente , per il periodo di validità della convenzione .

Ogni comune dovrà versare, mediante bonifico bancario, al gestore del centro di raccolta (Comune di Casal Velino) un corrispettivo (semestrale ? ...) che verrà calcolato e fatturato in applicazione dei costi di cui all'allegato e dei costi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti diversi dai RAEE, secondo un tariffario che sarà reso noto dal Comune di Casal Velino .

- RIPARTO DI SPESE DI GESTIONE COME DA RELAZIONE ALLEGATA INTEGRATO DI ALTRI COSTI DA STABILIRE.

Il Comune di Casal Velino dovrà quindi provvedere (semestralmente ?.....) alla fatturazione ai singoli Comuni.

**Art. 6**  
**Durata**

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti per un periodo di pari durata.

COMUNE DI CASAL VERDE

Provincia di Salerno

# **Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta Comunale**

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623...]



## Indice

<u>Art. 1 – Finalità</u> .....	3
<u>Art. 2 – Definizioni</u> .....	3
<u>Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta</u> .....	3
<u>Art. 4 – Criteri generali per la gestione</u> .....	3
<u>Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta</u> .....	3
<u>Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento</u> .....	3
<u>Art. 7 – Rifiuti conferibili</u> .....	3
<u>Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili</u> .....	3
<u>Art. 9 – Pesatura dei rifiuti</u> .....	3
<u>Art. 10 – Orario di apertura</u> .....	3
<u>Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti</u> .....	3
<u>Art. 12 – Modalità del conferimento</u> .....	3
<u>Art. 13 – Altre norme di comportamento</u> .....	3
<u>Art. 14 – Cooperazione del gestore</u> .....	3
<u>Art. 15 – Danni e risarcimenti</u> .....	3
<u>Art. 16 – Controllo del Comune</u> .....	3
<u>Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti</u> .....	3
<u>Art. 18 – Divieti</u> .....	3
<u>Art. 19 – Sanzioni</u> .....	3
<u>Art. 20 – Rinvio normativo</u> .....	3
<u>Art. 21 – Periodo transitorio</u> .....	3

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
  - a) **Centro di raccolta comunale:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
  - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
  - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
  - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
  - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
  - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
  - h) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
  - i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

## **Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta**

1. Il Centro di raccolta deve essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e S.M.I.

## **Art. 4 – Criteri generali per la gestione**

1. Il gestore è tenuto a:
  - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
  - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
  - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

- e) salvaguardare l'ambiente;
  - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
  - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
  - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
  - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
  - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

### **Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta**

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

### **Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento**

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia;
3. le modalità di accesso vengono stabilite con decreto dirigenziale. Tale decreto dovrà contenere i Comuni i cui cittadini sono autorizzati a conferire e le modalità di controllo dell'accesso (iscrizione al ruolo TARISU, autorizzazioni per ditte Edili che hanno effettuato lavori nei Comuni autorizzati a conferire, ecc.)

### **Art. 7 – Rifiuti conferibili**

1. Nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*

13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34. Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35. Imballaggi in materiale tessile	15 01 09
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37. Filtri olio	16 01 07*
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
40. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
42. rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41

43. altri rifiuti non biodegradabili 32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	20 02 03
--	----------

- Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
- Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti (allegato 1), prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, rispettando le quantità e le modalità indicate nel presente regolamento (Allegato A)
- Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

### Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

- Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
- Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	da definire
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Nessun limite
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12. solventi	20 01 13*	da definire
13. acidi	20 01 14*	da definire
14. sostanze alcaline	20 01 15*	da definire
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	da definire
16. pesticidi	20 01 19*	da definire
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	da definire
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Nessun limite
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	Nessun limite
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	da definire
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	da definire
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	da definire

23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	da definire
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Nessun limite
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34	Da definire
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Nessun limite
27. rifiuti plastici	20 01 39	Nessun limite
28. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite
29. sfalci e potature	20 02 01	Nessun limite
30. ingombranti	20 03 07	Nessun limite
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	Nessun limite
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.		Da definire
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	Da definire
34. Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	Da definire
35. Imballaggi in materiale tessile	15 01 09	Da definire
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	Da definire
37. Filtri olio	16 01 07*	Da definire
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Da definire
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico)	16 05 04* 16 05 05	Da definire
40. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	Da definire
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Da definire
42. rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	Da definire

43. altri rifiuti non biodegradabili <sup>32</sup> . rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	20 02 03	Da definire
---	----------	-------------

3. Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento (anche se da definire), possono essere previsti dal Gestore del Centro modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.). Tali modalità andranno comunicate al Comune nel corso del periodo transitorio previsto dall'art. 21 e rese note con opportuna pubblicità;
4. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell'allegato A.

### **Art. 9 – Pesatura dei rifiuti**

1. Il gestore può prevedere la pesatura in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, anche al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti.

### **Art. 10 – Orario di apertura**

1. Il Centro di raccolta deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno tre ore al giorno, ed almeno un giorno di pomeriggio per almeno due ore. Nel periodo estivo almeno 5 giorni la settimana;
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune, concordemente a quanto previsto dal Disciplinare dei servizi approvato per il Gestore. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

### **Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti**

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
  - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
  - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

La tessera potrà eventualmente essere anche in formato magnetico o a lettura ottica.

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

2. In occasione di ciascun conferimento:
  - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
  - b) le utenze non domestiche che conferiscono sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i. e a registrare i relativi dati in un archivio. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
3. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

### **Art. 12 – Modalità del conferimento**

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

### **Art. 13 – Altre norme di comportamento**

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
  - a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
  - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
  - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

### **Art. 14 – Cooperazione del gestore**

1. Il gestore è tenuto a:
  - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
  - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
  - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
    - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
    - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
    - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
    - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
  - d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
  - e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

### **Art. 15 – Danni e risarcimenti**

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

### **Art. 16 – Controllo del Comune**

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.



2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

### **Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti**

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, salvo quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto nelle Convenzioni e nei Disciplinari dei servizi concordati con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

### **Art. 18 – Divieti**

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta
2. E' altresì vietato:
  - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
  - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
  - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
  - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

### **Art. 19 – Sanzioni**

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione minima</b>	<b>Sanzione massima</b>	<b>Riferimento</b>
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

### **Art. 20 – Rinvio normativo**

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia;

#### **Art. 21 – Periodo transitorio**

1. Il gestore del Centro di Raccolta, per quanto di sua competenza, ha sei mesi di termine per adeguare i propri servizi a quanto previsto nel presente regolamento, fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa superiore.

Criteria quantitativi e qualitativi di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

CER	Tipologie di rifiuto conferibile	quantità massime
20 01 01	Carta e cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 01	imballaggi in cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 02 15 01 04 15 01 07 15 01 06	imballaggi in vetro, plastica e metallo (fino a 5 Litri di capacità)	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Vetro ingombrante (lastre)	max 5 pezzi all'anno
20 01 36*	Tubi catodici e lampade fuorescenti	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 01 31 * 20 01 32 *	Farmaci scaduti	Max 5 confezioni l'anno
	Pile esauste	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Ingombranti misti (es.mobili costituiti da diversi materiali)	Max 4 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 10 pezzi all'anno
20 01 40	Ingombranti di metallo (ferro, acciaio, ecc.)	Max 4 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 38	Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno	Max 4 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 23 * 20 01 35 * 20 01 36 *	RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Max 4 pezzi. Senza limiti di pezzi all'anno
20 02 01	Rifiuti Vegetali di sfalci e potature	un metro cubo e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che introduce l'argomento e relaziona in merito alla proposta;

Sentito il consigliere D'Aiuto il quale ritiene, a nome del gruppo di minoranza, che non sarebbe opportuna far confluire la frazione umida dei rifiuti nella piazzola ecologica di cui all'oggetto e, quindi, preannuncia che il gruppo voterà contro la proposta soprattutto perché ritiene che non debba essere conferito l'umido essendo l'isola ecologica ubicata a Marina nelle immediate vicinanze dei strutture turistico-ricettive ed abitazioni;

Replica il Sindaco il quale fa presente che nell'anno 2007 fu approvata l'ubicazione dell'area che si ritenne ottimale e baricentrica rispetto all'intero territorio comunale. In ogni caso la piazzola ecologica è stata predisposta per accogliere anche tale frazione di rifiuti per il tempo di stazionamento stabilito dalla legge e, quindi, è necessario assicurare il servizio con senso di responsabilità affinché venga tenuta in modo tale da garantire la salubrità dell'ambiente;

Esauritasi la discussione si passa alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n.11

Contrari N.5 ( D'Aiuto, Lista, Morinelli, La Porta e Pinto G.)

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ex art.49 del D.lgs n.267/2000;

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

## DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Convenzione e Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta Comunale tra il comune di Casal Velino ed i Comuni di Stella Cilento- Omignano - Castelnuovo Cilento- Novi Velia, per l'utilizzo del centro di raccolta sovra comunale allegati alla proposta del presente atto e del quale ui fanno parte integrante e sostanziale;

2. Di dare mandato agli organi ed uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, all'adozione di ogni atto inerente e conseguente all'approvazione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione medesima;

Letto, approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
F.to rag.Domenico GIORDANO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to avv.Silvia Pisapia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to d.ssa Maria Antonietta Salatto

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 8.11.2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to D.ssa Anna Caruso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

ADDI', 8.11.2010

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



*[Handwritten signature of D.ssa Anna Caruso]*

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to d.ssa Anna Caruso

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:**

- SETTORE..... I ..... UFFICIO .....AA.GG.....
- SETTORE.....III.....UFFICIO.....UTC.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....